



COMUNE DI GUAGNANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 11 del 29/02/2020

OGGETTO: Imposta Municipale Propria anno 2020 – Approvazione Aliquote IMU

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di febbraio alle ore 09:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta pubblica di 1^a, nelle persone dei sigg.

		P	A			P	A
1	Claudio Maria SORRENTO	Si		8	Fabiana RUCCO	Si	
2	Danilo VERDOSCIA	Si		9	Manuela CREMIS	Si	
3	Antonio RIZZO	Si		10	Francois IMPERIALE	Si	
4	Salvatore CREMIS	Si		11	Mimma LEONE	Si	
5	Annelisa SPERTI	Si		12	Giusi RICCIATO		Si
6	Chiara TONDO	Si		13	Antonio DEGLI ATTI	Si	
7	Fernando LEONE	Si					

Partecipa il segretario comunale Dott.ssa Manuela RIZZO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA
 Parere Favorevole.

Addì, 25/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 f.to Dott.ssa Paola PANARESE

REGOLARITA' CONTABILE
 Parere Favorevole.

Addì, 26/02/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
 f.to CARBONE Dott.ssa Cosima
 (FIRMA DIGITALE)

Il consiglio comunale

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

VISTO l'articolo 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti Locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTA la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) pubblicata in G. U. il 30 dicembre 2019, con la quale è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2020;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO L' art 1 della Legge 160/2019 comma 738 che A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta unica Comunale applicabile nel 2020 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico del possessore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che la nuova disciplina IMU tenta un riordino sulla definizione del presupposto di applicazione del tributo mediante i commi 740 e 741 che recitano:

Comma 740. Il presupposto dell'imposta e' il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. 741.

Comma 741: Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici,

purche' accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato;

b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;

c) sono altresì considerate abitazioni principali:

1) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) su decisione del singolo comune, l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare;

d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo- pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Comma 742. Il soggetto attivo dell'imposta e' il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune e' proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

CONSIDERATO che il DDL fiscale per l'anno 2020, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti tributari per i contribuenti e stante la sostanziale e irragionevole duplicazione del prelievo sugli immobili che si realizza applicando alle medesime fattispecie sia l' IMU che la TASI (con modalità di applicazione quasi identiche e con aliquote invece differenziate) ha inteso accorpate i due tributi azzerando le aliquote della TASI e aumentando in misura corrispondente quelle dell'IMU;

CONSIDERATO che il comma 757 obbliga i comuni ad avvalersi di una sorta di griglia di aliquote messe a disposizione dal Portale del federalismo fiscale tramite un'applicazione che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto citato, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante delle delibere di approvazione delle stesse;

CONSIDERATO che Il Dipartimento delle Finanze ha emanato la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, con cui fornisce chiarimenti sulle modalità di redazione della delibera di determinazione delle

aliquote dell'IMU per l'anno 2020 atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

PRESO ATTO CHE OCCORRE procedere all' accorpamento di IMU e TASI stabilendo un'unica aliquota IMU che sia il risultato semplicemente della somma delle aliquote IMU e TASI , fatte salve alcune fattispecie imponibili che non possono in ogni caso superare l'aliquota massima per la nuova IMU come disciplinato ai vari commi:

comma 748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

comma 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

comma 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

comma 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Comma 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2020, nell'ambito del relativo bilancio di previsione come segue:

1. Aliquote:

- 10,60 % - Aliquota ordinaria di base;
- 0,50% - Aliquota ridotta per abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7);
- 0,96 % - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- 0,10% - Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 1,06 % - Aliquota per i fabbricati di categoria D;
- 0,86% - Aliquota per unità immobiliari, rientranti nella categoria catastale D/1, possedute esclusivamente da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa agricola, artigiana, manifatturiera e trasformazione di prodotti agricoli, ovvero locate per le medesime finalità, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, al fine di sostenere e favorire una ripresa dell'economia. Tale agevolazione potrà essere concessa su presentazione di apposita istanza con allegata documentazione attestante la sussistenza dei requisiti, e sarà ritenuta valida fino ad intervenuta variazione della situazione dichiarata;
- 0,86 – Terreni Agricoli;

2. di confermare altresì le detrazioni di base previste per l'abitazione principale, le relative pertinenze in € 200,00 (duecento/00);

3. di confermare, ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 così come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012 direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di confermare che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 29.07.2015 avente per oggetto "Rideterminazione valori aree edificabili anno 2015";

VISTO il vigente Statuto Comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

Udita la relazione di apertura del Sindaco, nella quale vengono evidenziati dati di miglioramento dell'anticipazione di tesoreria rispetto al precedente anno;

Udito, altresì, l'intervento del consigliere Salvatore Cremis, il quale preannuncia il proprio voto contrario, per il mancato cambio di assessorato che, secondo il consigliere, determinerebbe un risparmio per le casse dell'Ente di circa 16.000,00 euro;

Udito, inoltre, l'intervento del consigliere Imperiale, il quale evidenzia l'assenza di una linea comune nella maggioranza, sottolineando l'importanza dell'azione dell'opposizione nel miglioramento della situazione economico-finanziaria dell'Ente;

PRESA cognizione dei qui uniti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 – 1^o comma – del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con votazione resa nelle forme di legge con il seguente esito:

- n. 7 favorevoli (Sorrento, Verdoscia, Rizzo, Sperti, Tondo, Rucco, Cremis Manuela)
- n. 2 astenuti (Leone Fernando, Cremis Salvatore)
- n. 3 contrari (Imperiale, Leone Mimma, Degli Atti)

DELIBERA

1. di adottare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe **in relazione all'Imposta Municipale propria IMU**, con efficacia dal 1^o gennaio 2020 le seguenti aliquote:

- 10,60 % - Aliquota ordinaria di base;
- 0,50% - Aliquota ridotta per abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7);
- 0,96 % - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- 0,10% - Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 1,06 % - Aliquota per i fabbricati di categoria D;
- 0,86% - Aliquota per unità immobiliari, rientranti nella categoria catastale D/1, possedute esclusivamente da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa agricola, artigiana, manifatturiera e trasformazione di prodotti agricoli,

ovvero locate per le medesime finalità, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, al fine di sostenere e favorire una ripresa dell'economia. Tale agevolazione potrà essere concessa su presentazione di apposita istanza con allegata documentazione attestante la sussistenza dei requisiti, e sarà ritenuta valida fino ad intervenuta variazione della situazione dichiarata;

- 0,86 – Terreni Agricoli;

2. di confermare altresì le detrazioni di base previste per l'abitazione principale, le relative pertinenze in € 200,00 (duecento/00);

3. di confermare, ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 così come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012 direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di confermare che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 29.07.2015 avente per oggetto "Rideterminazione valori aree edificabili anno 2015";

5. di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...";

6. di riservarsi per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto di norme statali in materia;

7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Con successiva votazione resa nelle forme di legge con l'esito seguente:

- n. 7 favorevoli (Sorrento, Verdoscia, Rizzo, Sperti, Tondo, Rucco, Cremis Manuela)
- n. 2 astenuti (Leone Fernando, Cremis Salvatore)
- n. 3 contrari (Imperiale, Leone Mimma, Degli Atti)

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, c.4 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

Prenotazione spesa			
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>anno</i>	<i>Importo</i>

REGOLARITA' CONTABILE	
Parere Favorevole.	
Addi, 26/02/2020	
	IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CARBONE Dott.ssa Cosima

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to SORRENTO Claudio Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 23/03/2020 e vi resterà per 15 giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.1 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

GUAGNANO, li

Il Messo Comunale
f.to Dott.ssa Simona SPAGNOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della stessa ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 267/2000.

Guagnano, Li 23/03/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

GUAGNANO, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio

GUAGNANO, LI _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manuela RIZZO